

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	
	CONTRATTO D'APPALTO	
	Gara di appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per	
	l'affidamento del servizio di Single Point of Contact (SPOC) e di assistenza specialistica	
	hardware e software di primo e secondo livello alle postazioni di lavoro, suddivisa in 2	
	lotti per un periodo di 3 anni - LOTTO n. 2.	
	CIG B09CF3953A	
	CUI S80012650158202400007	
	APPALTATORE:	
	C.F. / P.IVA	
	IMPORTO, PRESUNTO E NON GARANTITO: euro, IVA esclusa, di cui:	
	- Importo per i servizi a canone pari a euro, esclusa I.V.A.;	
	- Importo per attività in caso di espansione per effetto di nuovi ingressi di PdL a contratto,	
	importo massimo erogabile, presunto e non garantito, pari a euro, esclusa I.V.A.;	
	- Importo per i servizi extra canone pari a euro, esclusa I.V.A.	
	DA UNA PARTE	
	Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), Via Festa del Perdono n.	
	7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale, dott. Roberto Conte,	
	nato a Brindisi il 06.10.1966, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 58	
	dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito denominato <i>Appaltante</i>	
	DALL'ALTRA	
, con sede legale in –, nella persona del Legale	
	rappresentante sig./dott. nato a il C.F.	
 come risulta dalla Visura estratta dal Registro Imprese Camera di	
	Commercio di del / procuratore	

	alla Direzione ICT per i rispettivi esercizi di competenza, sul progetto di bilancio	
	F_DOT_DRZ_DG_024_03 (Funzionamento del sistema informatico gestionale) per servizi;	
	CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si evince che	
	l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi accessori;	
	CHE, come da informazione del rilasciata dalla 'Banca Dati Nazionale Unica	
	della documentazione antimafia' a carico della suindicata e dei relativi	
	soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di	
	sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011;	
	<i>oppure</i>	
	CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta dall'Appaltante	
	(Prot. n._Ingresso_....._.....) nei confronti di, ai sensi	
	dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alle	
	condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;	
	CHE con Decreto Rettorale del 9 marzo 2020, in ragione delle particolari circostanze nello	
	stesso specificate, in deroga all'art. 5 del Regolamento sull'attività negoziale si procederà alla	
	stipulazione del presente contratto in forma di scrittura privata;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	<u>ART. 1 – Premesse e norme regolatrici</u>	
	Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente	
	allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta	
	tecnica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli	
	atti di gara, l'offerta economica, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato	
	Tecnico, di seguito Capitolato, con i relativi allegati, il DUVRI, l'ulteriore documentazione	
	di gara nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura a evidenza pubblica.	
	3	

	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
	referimento a quanto previsto in tali documenti.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e	
	nei suoi allegati:	
	a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii., dalle norme del	
	Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme	
	applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;	
	b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto	
	privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;	
	Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di	
	norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore	
	successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni	
	autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere	
	azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
	essere.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti	
	dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a	
	eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate	
	dall'Appaltante.	
	<u>ART. 2 – Oggetto del contratto</u>	
	Il presente contratto ha ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione delle Postazioni di	
	Lavoro nonché di tutti i servizi di supporto, da realizzarsi attraverso la messa a disposizione di	
	un Team di Assistenza Specialistica di Primo Livello (TASPL) che avrà lo scopo di	
	rappresentare il primo e unico canale di ingresso per tutte le richieste e i problemi legati al	
	desktop management e di garantire, quando possibile, un'assistenza tempestiva e professionale	
	4	

	dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento	
	dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della	
	variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire e operano nella misura dell'80 per	
	cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni	
	contrattuali orarie, elaborati dall'ISTAT, disponibile al momento del pagamento del	
	corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.	
	<u>ART. 4 - Tempi previsti per l'espletamento delle prestazioni</u>	
	La durata dell'appalto del presente appalto è pari a 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di	
	sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.	
	L'Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la	
	facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il	
	tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un	
	nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al	
	presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Appaltante.	
	Il servizio dovrà essere svolto in ogni caso secondo le modalità ed i tempi previsti all'interno	
	del Capitolato.	
	<u>ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni</u>	
	Si richiama quanto previsto nel Capitolato.	
	<u>ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto</u>	
	Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se non	
	materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e	
	i relativi allegati, il Capitolato di gara e i relativi allegati, il DUVRI, l'offerta tecnica ed	
	economica presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati	
	negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel	

	corso della procedura di gara.	
	Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi	
	riferimento a quanto previsto in tali documenti.	
	<u>ART. 7 – Domicilio</u>	
	Per gli adempimenti relativi al presente contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio	
	legale in	
	<u>ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione</u>	
	Le prestazioni contrattuali devono essere conformi al presente contratto e alle specifiche	
	tecniche indicate nel Capitolato e nell'offerta presentata.	
	L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo,	
	salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi	
	o interruzioni all'attività lavorativa in atto.	
	L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo	
	svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso più oneroso dalle	
	attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.	
	Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative obbligazioni ed	
	oneri, si richiama a quanto previsto dal Capitolato.	
	<u>ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore</u>	
	Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti	
	gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento	
	dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri	
	relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto	
	all'esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta	
	regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e	

	di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché	
	secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto	
	e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
	dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico	
	dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.	
	L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti	
	dell'Appaltante. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese	
	quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a	
	proprio carico tutti gli oneri relativi.	
	L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati	
	nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti	
	dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e	
	nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive	
	modifiche e integrazioni.	
	L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante da tutte le	
	conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di	
	sicurezza e sanitarie vigenti.	
	L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale	
	che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione	
	all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso,	
	alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì,	
	a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione negli assetti	

	proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale	
	comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente	
	contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva	
	approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare	
	risolto il presente contratto. Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore</u>	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,	
	inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante arrecati, per fatto proprio o	
	dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, arrecati sia	
	al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre	
	società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La	
	suddetta responsabilità solleva l'Appaltante ed il suo personale preposto alla direzione,	
	assistenza e vigilanza da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in	
	materia di appalti, delle prescrizioni dettate dal Capitolato e dagli altri documenti contrattuali,	
	l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando	
	all'Appaltatore un termine perentorio, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale	
	l'inadempimento dovrà essere sanato.	
	Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali	
	maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.	
	L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto	
	solievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi a manlevare e	

	mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa	
	nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative	
	direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.	
	A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto,	
	l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.	
	Per quanto non espressamente esplicitato, si rinvia al Capitolato.	
	<u>ART. 11 – Pagamenti</u>	
	Si richiama il punto 8.5 “Fatturazione e pagamenti” del Capitolato per la determinazione	
	dell'importo da corrispondere all'Appaltatore per i servizi a canone e extra Canone.	
	Per i servizi a canone la fatturazione dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata. Il	
	pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni naturali, successivi e continui dalla ricezione	
	della relativa fattura, previa verifica del buon esito del servizio da parte del Direttore	
	dell'esecuzione del contratto e previa verifica della regolarità contributiva.	
	In caso di eventuali nuovi ingressi di PdL a contratto, il corrispettivo sarà riconosciuto a	
	partire dal trimestre successivo a quello di inserimento delle PDL nell'ambito di gestione del	
	servizio.	
	Per i servizi extra canone la fatturazione dovrà avvenire con cadenza trimestrale posticipata. Il	
	corrispettivo verrà corrisposto sulla base della rendicontazione dei servizi svolti, accettata dal	
	Direttore dell'esecuzione del contratto. A seguito di autorizzazione da parte del Direttore	
	dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura contenente gli	
	importi e i riferimenti ai singoli servizi.	
	Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento	
	sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore dovrà fatturare il	
	corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le	
	ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
	10	

	da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento	
	unico di regolarità contributiva.	
	Tali fatture dovranno essere intestate a: "Direzione ICT - Università degli Studi di Milano -	
	via Colombo, 46 - 20133 Milano" e dovranno riportare le seguenti informazioni:	
	Codice Univoco Ufficio: ZWLQSC	
	CIG B09CF3953A	
	CUI S80012650158202400007	
	Si precisa che le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai	
	sensi del D.M. n. 55 del 3.4.2013 e dell'art. 25 della L. n. 89 del 23.06.2014 di conversione	
	del D.L. n. 66/2014. L'Amministrazione non potrà accettare né procedere al pagamento di	
	fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. I pagamenti saranno effettuati	
	esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, anche in via non	
	esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà all'Appaltante ai sensi di legge.	
	Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo	
	dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione della fornitura. Qualora l'Appaltatore si	
	rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante	
	semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del	
	presente capitolato. Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute	
	alla Stazione Appaltante per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente	
	notificati.	
	<u>ART. 12 – Cessione del contratto e cessione del credito</u>	
	La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto	
	salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché i	
	casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. È ammessa	
	la cessione del credito, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e dell'art. 6	

	dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.	
	<u>ART. 13 – Penali</u>	
	La mancata esecuzione del servizio nei tempi e con le modalità previste dal Capitolato	
	d'Appalto darà luogo all'applicazione di penali. Si richiama integralmente il punto 6 “Penali”	
	del Capitolato.	
	<u>ART. 14 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa</u>	
	L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata	
	e/o ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto	
	del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona	
	riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi	
	momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro	
	importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante	
	per la stipula del nuovo contratto finalizzato al completamento dei servizi stessi.	
	Nei casi sopra indicati, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del	
	contratto a mezzo PEC.	
	Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla	
	risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine, comunque non superiore a	
	15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie	
	osservazioni giustificative.	
	Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato l'inadempimento o nel	
	caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si	
	procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale	
	maggior danno.	
	L'Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
	provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., oltre che nei	

	casi espressamente previsti dal Capitolo, anche qualora:	
	1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale	
	contestata;	
	2) l'applicazione delle penali previste nel Capitolato raggiunga un importo superiore al 10 per	
	cento dell'importo contrattuale al netto di IVA;	
	3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte	
	consecutive;	
	4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi	
	gravità;	
	5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120,	
	comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;	
	6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15	
	giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante (art. 117 comma 3 del	
	D.Lgs. 36/2023);	
	La Stazione Appaltante deve infine risolvere il contratto qualunque sia il suo stato di	
	esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di	
	cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia	
	intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs.	
	36/2023, nonché nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza	
	dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni	
	mendaci.	
	In ogni caso, l'Appaltante risolve il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni	
	altro requisito morale richiesto dagli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023. La mancata costituzione	
	del deposito cauzionale determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione	
	13	

		provvisoria di cui all'art. 106 D.lgs. 36/2023 da parte dell'Amministrazione appaltante.	
		La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore,	
		della comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC unimi@postecert.it . In caso di	
		risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con	
		semplice provvedimento amministrativo, ad incamerare la garanzia definitiva per l'intero	
		importo residuo al momento della risoluzione, fatta salva l'azione per il risarcimento del	
		maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno	
		intraprendere a tutela dei propri interessi.	
		In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare	
		gli altri concorrenti al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni	
		economiche proposte dall'Appaltatore. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le	
		spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova	
		gara d'appalto.	
		In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione	
		Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	
		direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.	
		In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D. Lgs.	
		36/2023.	
		<u>ART. 15 – Diritto di recesso</u>	
		L'Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi	
		dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi	
		all'Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare	
		tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno	
		all'Appaltante. In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di	
		quanto correttamente eseguito a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in	

	magazzino oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è	
	calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,	
	depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.	
	<u>ART. 16 – Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore</u>	
	La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento <i>ope legis</i> del contratto.	
	<u>ART. 17 – Garanzia definitiva</u>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, la garanzia	
	fideiussoria definitiva n., rilasciata in datada	
, di importo pari ad euro, contenente l'indicazione	
	dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la	
	rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito	
	impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il	
	valore dell'intero deposito cauzionale.	
	La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di	
	conformità o, comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla	
	semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Appaltante, con la quale verrà	
	attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in	
	dipendenza dell'esecuzione del contratto.	
	In ogni caso, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei	
	termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Appaltante,	
	con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore,	
	dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento	
	delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento	
	dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.	
	15	

	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117 del D.	
	Lgs. 36/2023, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in	
	tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato. L'Appaltatore è obbligato	
	a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante	
	l'esecuzione del contratto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte	
	dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di	
	prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della	
	facoltà di richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia	
	venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo	
	approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente	
	trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo,	
	l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.	
	<u>ART. 18 – Subappalto</u>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei limiti di</i>	
	<i>legge indicando le seguenti attività:</i>	
	<u>ART. 19 – Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta</u>	
	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, documenti sicurezza etc...) resterà di proprietà	
	piena ed assoluta dell'Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno	
	esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte	
	quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che	
	l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.	
	<u>ART. 20 – RUP e Direttore dell'esecuzione</u>	

	Ai sensi degli artt.114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss del D.M. n. 49/2018,	
	l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), coadiuvato dai	
	competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) per la verifica del	
	regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.	
	A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge,	
	nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a	
	questo assegnati.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione ed al	
	controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Appaltante. Inoltre,	
	assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le	
	attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.	
	A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso	
	espressamente demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano	
	opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Si richiama quanto indicato all'interno del Capitolato.	
	<u>ART. 21 – Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni</u>	
	<u>del contratto</u>	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ex art 19 del D.M. n. 49/2018,	
	apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Appaltatore.	
	Al termine del contratto il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di	
	regolarità sotto il profilo della qualità e della quantità, redige, il certificato attestante	
	l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ex art. 25 del D.M. n. 49/2018.	
	<u>ART. 22 – Verifiche di conformità</u>	
	Il servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità da parte del	
	Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 e dell'allegato II.14 del D. Lgs.	

36/2023.

ART. 23 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza

della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità

finanziaria. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese

a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il

subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.

136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;

2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio

Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della

propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria. Ai fini della verifica prevista

dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare

all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a

qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali

successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo

dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

ART. 24 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore

all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa eventualmente

quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto nonché ogni altro onere

	fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico	
	dell'Appaltante.	
	<u>ART. 25 – Controversie e decadenze</u>	
	Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al	
	termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non	
	si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente	
	di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.	
	<u>ART. 26 – Patto d'integrità</u>	
	Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto	
	d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato,	
	sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.	
	<u>ART. 27 – Clausola di c.d. "Pantouflage"</u>	
	L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di	
	non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri	
	autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni	
	dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023).	
	L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione	
	dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..	
	<u>ART. 28 - Tutela della Privacy - Riservatezza</u>	
	Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in	
	possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza	
	alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.	
	<u>ART. 29 – Nomina responsabile trattamento dei dati</u>	
	Considerato che le modalità di esecuzione del servizio comporteranno l'effettuazione, da parte	
	dell'Appaltatore, di un "trattamento" di dati personali (ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE	

